

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

n. 5

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 26 gennaio 2023)

INDICE

CUCCHI, DE CRISTOFARO: sullo svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso aziende militari (4-00098) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>)	Pag. 31	SCALFAROTTO: su alcune recenti dichiarazioni pubbliche in materia di segreto istruttorio (4-00110) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	44
POTENTI: su una rivolta nel carcere di Pisa il 23 dicembre 2022 (4-00119) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	34	TOSATO: sulla retribuzione del personale scolastico in posizione di fuori ruolo presso l'amministrazione dell'istruzione (4-00070) (risp. VALDITARA, <i>ministro dell'istruzione e del merito</i>)	48
ROJC ed altri: sulla situazione di carenza di personale presso il tribunale e la procura di Gorizia (4-00117) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i>)	41		

CUCCHI, DE CRISTOFARO. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

prevista dalla legge 28 marzo 2003 n. 53 quale metodologia didattica, l'alternanza scuola-lavoro nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto avere la funzione di introdurre nella didattica curricolare di corsi di studio degli istituti professionali, dei tecnici e dei licei, momenti di formazione aziendale, con l'intento di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, orientarli e promuoverne il profitto scolastico. Nel 2015 l'alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria, con la riforma della cosiddetta Buona Scuola introdotta dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, per tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado. In seguito, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" (denominati PCTO) e, a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una durata complessiva rideterminata in ragione dell'ordine di studi (licei, istituti tecnici e istituti professionali) nell'arco del triennio finale dei percorsi;

la normativa attualmente in vigore, infatti, stabilisce in 210 ore la durata minima triennale dei PCTO negli istituti professionali, 150 nei tecnici e 90 nei licei, ma non abolisce la loro obbligatorietà, né il loro essere condizione per l'ammissione agli esami di Stato, così come stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;

gli istituti di formazione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le imprese, sono tenuti a organizzare per i propri studenti periodi di formazione professionale in azienda o altre attività che favoriscano l'integrazione con il mondo del lavoro quali giornate di orientamento, incontri con aziende e professionisti, ricerca sul campo, *project work*, ma anche veri e propri *stage* lavorativi;

per garantire una continuità tra l'attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in azienda, vengono designati un *tutor* didattico, generalmente un docente, che offre assistenza agli studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro, e un *tutor* aziendale, che favorisce l'inserimento dello studente in azienda e collabora con la scuola per permettere la verifica delle attività;

le linee guida sui PCTO approvate ai sensi dell'articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedono il rispetto di rigorosi *standard* di sicurezza, adeguati a garantire l'incolumità e la salute degli studenti. In particolare, infatti, l'istituzione scolastica è tenuta a verificare preliminarmente che la struttura ospitante eventualmente individuata offra un contesto adatto ad ospitare gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da garantire, come detto, la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative in programma;

in tal senso, le scuole verificano l'esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge (come, ad esempio, il Documento di valutazione dei rischi - DVR) ed eventualmente acquisiscono dagli organismi presenti sul territorio (camere di commercio, associazioni di imprese, collegi e ordini professionali) evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all'attività del soggetto ospitante;

in tutti i casi in cui l'istituzione scolastica, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione dei percorsi, appuri il mancato rispetto degli *standard* di sicurezza o verifichi altre criticità che compromettano un ambiente di apprendimento adeguato agli obiettivi formativi, ha facoltà di mettere in atto tutte le misure atte a scongiurare situazioni a rischio, fino ad arrivare, nei casi più gravi, quando le strutture ospitanti non siano in grado di assicurare uno *standard* di qualità adeguato o condizioni di sicurezza anche ambientale, allo scioglimento della convenzione, indirizzando gli studenti verso altre strutture ospitanti o diverse tipologie di attività;

da notizie di stampa si è appreso che uno o più istituti secondari siti nella città di Roma, avrebbero stipulato convenzioni con imprese impegnate nella produzione di sistemi di difesa e affermate nel settore militare;

tra queste, in particolare, vi sarebbe la MES S.p.A., con sede operativa a Roma, in via Tiburtina 1292, su di un'area di circa 22.000 m², di cui la metà è dedicata alle attività produttive. La società opera da 60 anni nel settore militare e spaziale, ed è specializzata nella produzione di armi, in collaborazione con AID (Agenzie Industrie Difesa), progetta e produce munizioni per impiego terrestre, navale e aeronautico di piccolo, medio e grosso calibro, sistemi di autoprotezione "Chaff and Flares";

considerato che:

appare agli interroganti del tutto inopportuno che il sistema scolastico autorizzi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento presso aziende che producono armamenti militari o che siano impegnate nella produzione di componentistica militare, ciò tanto sul piano della sicurezza personale e della salute dei ragazzi e delle ragazze, ma anche sul piano della compatibilità di progetti di tal fatta con gli obiettivi pedagogici ed

educativi promossi dalla scuola pubblica, e ancora della loro compatibilità con i valori e i principi costituzionali;

l'esperienza dell'Alternanza scuola-lavoro prima e dei PCTO poi, ha evidenziato negli anni numerose criticità e proprio sul piano della sicurezza, troppe volte si è assistito a tragedie che si sarebbero potute evitare se la normativa sui luoghi di lavoro fosse stata adeguatamente applicata e rispettata;

è fondamentale impedire che si ripetano fatti dolorosi e inaccettabili come le morti dei giovani Lorenzo Parella, Giuseppe Lenoci, Giuliano De Seta, avvenute l'ultimo anno durante *stage* aziendali nell'ambito di PCTO, così come i numerosissimi casi di feriti, anche gravi;

altresì fondamentale è che i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento rispondano all'intento di valorizzare le attitudini personali dei ragazzi e delle ragazze nell'ambito di un progetto formativo ed educativo di qualità, compatibile con l'imprescindibile ruolo educativo svolto dalla scuola e sempre nel rispetto dei valori costituzionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in narrativa e se corrisponda al vero che una o più scuole di Roma abbiano stipulato convenzioni relative ai percorsi di alternanza scuola-lavoro con società e imprese che producono armi o componenti di esse, e alcuni ragazzi contribuiscano, in virtù di tale convenzione, alla produzione di oggetti di natura militare o parti di esse;

in caso affermativo, se nell'area dello stabilimento o in aree ad esso limitrofe si trovino materiale bellico, esplodente o comunque pericoloso per la sicurezza e la salute degli studenti;

se ritenga opportuna la prosecuzione di tali PCTO e quali iniziative intenda adottare per scongiurare la riproposizione di episodi simili;

se non ritenga necessario riformare la normativa sui PCTO rafforzando le tutele in favore degli studenti.

(4-00098)

(19 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione relativa alla presunta attivazione di percorsi per le competenze trasversali e per l'orienta-

mento (PCTO) di alcuni istituti scolastici del Lazio presso la MES SpA, si rappresenta quanto segue.

Il competente ufficio scolastico regionale per in Lazio ha effettuato un monitoraggio sui percorsi PCTO, attivati presso le istituzioni scolastiche della stessa regione, all'esito del quale non risultano progetti che abbiano come *partner* d'azione l'azienda MES SpA. Come successivamente si è appreso da organi di stampa, la segnalazione contenuta nell'atto di sindacato ispettivo si riferirebbe agli istituti "Gerini" e "Borgo ragazzi" di Roma. A tal riguardo, giova segnalare che gli istituti richiamati sono centri professionali della Regione Lazio, che hanno attivato *stage* curricolari in azienda nell'ambito dei percorsi di "operatore meccanico": si tratta, dunque, di fattispecie del tutto diversa dai PCTO, la cui citazione nell'ambito dell'interrogazione risulta, pertanto, inconferente.

Corre l'obbligo di precisare, infatti, che i suddetti centri di formazione professionale sono vigilati e finanziati dalla Regione, e non da questo Ministero, e che sono organizzati dal centro nazionale opere salesiane (CNOS-FAP) che sul sito istituzionale ne descrive così l'attività: "Presso i Centri di Formazione Professionale Borgo ragazzi don Bosco e Teresa Gerini è presente il percorso professionale di Operatore Meccanico, finalizzato a fornire le competenze necessarie per la gestione della produzione e dei processi a controllo numerico nella meccanica industriale e di precisione. In questo ambito i ragazzi sono impiegati nell'industria meccanica sia come operatore della produzione sia nella manutenzione di impianti automatizzati. (...) Il percorso triennale prevede al secondo ed al terzo anno lo stage curricolare in azienda, periodi fondamentali per assestare e specializzare gli apprendimenti professionali".

Si evidenzia che informazioni più accurate sulla vicenda segnalata nell'atto potranno essere acquisite dalla Regione Lazio, organo istituzionalmente competente a vigilare sulle attività dei centri di formazione professionale.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(25 gennaio 2023)

POTENTI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

nella giornata del 23 dicembre 2022 il carcere "Don Bosco" di Pisa è stato interessato da una protesta di detenuti, trascesa sino a violenze e ad un principio di incendio;

la denuncia è del Sindacato autonomo di Polizia penitenziaria SAPPE che, per voce del segretario regionale della Toscana Francesco Oliviero, ha reso noti i dettagli dell'episodio alla stampa;

così come riportato in un articolo *on line* del quotidiano "Pisa-today" del 23 dicembre 2022 si rappresenta che i detenuti del secondo piano hanno dato luogo ad una protesta inizialmente per questioni sanitarie. Durante la protesta, sono state incendiate alcune suppellettili e la postazione di servizio dell'agente addetto alla vigilanza e osservazione della sezione per motivi ancora da accertare; la protesta si è poi trasformata in una rissa tra detenuti di etnia albanese contro i ristretti del Maghreb;

sul posto, vista la situazione, sono accorsi rinforzi dal nucleo traduzioni e piantonamenti della Polizia penitenziaria di Firenze. Grazie al dialogo e la professionalità degli uomini della Polizia penitenziaria, solo verso le ore 22.30 si è riusciti a mettere in sicurezza la sezione;

il carcere pisano, per la presenza di detenuti di difficile gestione, per le condizioni fatiscenti della struttura, nonché per la grave carenza di organico, specialmente del ruolo dei sottufficiali, è considerato ad alto rischio e merita la giusta attenzione da parte dei vertici dell'amministratore penitenziario. Tra le cause dei frequenti disordini vi è il "regime custodiale aperto" che prevede il diritto dei detenuti di rimanere privi di contenimento all'interno dei vari settori del carcere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali provvedimenti intenda assumere per prevenire i sempre più frequenti episodi di violenza all'interno del carcere di Pisa;

se non ritenga opportuno valutare il "regime custodiale aperto" come una condizione di rischio per le strutture carcerarie.

(4-00119)

(28 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Nell'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante, riportando di notizie relative a proteste poi trascese in agiti violenti e condotte di danneggiamento occorse nel carcere di Pisa in data 23 dicembre 2022, e reputando quali concause le deficitarie condizioni strutturali del penitenziario, unitamente alla carenza di adeguati organici nonché il regime custodiate aperto, avanza quesiti in ordine alla vicenda nonché circa gli intendimenti volti al superamento delle criticità evidenziate.

Orbene, l'autorità giudiziaria procedente, ossia la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, ha riferito che è stato aperto un procedimento penale a carico di 7 soggetti per valutarne la responsabilità in ordine ai fatti, allo stato qualificati quali violazioni di cui agli artt. 419 (devastazione), 423 (incendio) e 635 del codice penale (danneggiamento).

Dalla prima relazione informativa emerge che “in data 23 dicembre 2022, intorno alle ore 16.15 iniziava, per problemi legati alla somministrazione di una terapia ad un detenuto tunisino, una discussione di quest'ultimo con l'infermiera, seguita da una reazione violenta da parte dello stesso soggetto con lancio dei secchi della spazzatura nel corridoio, la distruzione della cabina telefonica utilizzata dai detenuti per chiamare i familiari e dell'illuminazione della Sezione. Da quel momento la situazione degenerava rapidamente, con l'aggiunta di altri detenuti, i quali partecipavano alla devastazione della Sezione 1° Piano del Reparto Giudiziario del Carcere di Pisa, spaccando oggetti presenti, appiccando il fuoco e impendendo ai detenuti che non volevano partecipare di uscire dal reparto. Il fumo denso sprigionatosi dalle fiamme ha reso necessario l'evacuazione immediata anche dei detenuti ristretti ai piani superiori: tale operazione si è svolta in modo rapido e pacifico. Due detenuti, che si erano offerti di mediare con i riottosi, sono stati da questi aggrediti e respinti. In seguito a questo episodio la maggior parte dei detenuti della Sezione interessata hanno quindi chiesto di uscire ed hanno iniziato a defluire uno alla volta lasciando in sezione solo quelli più ostili al dialogo, i quali — comunque — stante il sopravvenuto intervento di maggiore personale dotato dei presidi di sicurezza, alle ore 20.30 lasciavano il reparto per ultimi. La nota della Polizia penitenziaria dà atto che alle ore 22.30 circa la situazione, nonostante la presenza dei danni e una necessaria diversa riallocazione dei detenuti presenti nella Sezione interessata, è tornata alla normalità. Solo un Agente, a causa del fumo respirato, è dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'Ospedale Cisanello di Pisa, dal quale è stato dimesso con tre giorni di prognosi. Alcuni dei detenuti ritenuti corresponsabili sono stati quindi trasferiti nelle Case Circondariali vicine per ragioni di opportunità e di sicurezza. Non risulta, allo stato, che i fatti avvenuti il giorno 23 dicembre scorso abbiano poi avuto ulteriori seguiti o recrudescenze nei giorni successivi”.

Per completezza, merita ancora riferire che il direttore ha provveduto a contattare la Prefettura e la Questura per l'avvio del piano di allerta previsto in caso di manifestazioni di proteste collettive, procedendo, altresì, a informare il magistrato di sorveglianza ed il garante comunale di Pisa. L'autorità dirigente dell'istituto ha disposto, inoltre, la convocazione dei detenuti responsabili delle gravi condotte per la contestazione degli addebiti. Già il 24 dicembre 2022, il provveditorato regionale di Firenze ha disposto il trasferimento di tre detenuti presso altre sedi del distretto per motivi di ordine e sicurezza; mentre, per altri quattro ristretti che hanno partecipato ai disordini, la direzione della casa circondariale di Pisa ne ha richiesto il trasferimento.

Trattando delle direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dai detenuti, merita rammentare, la circolare DAP del 26 maggio 2015, con cui è stata data disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con esso, in osservanza di quanto previsto dall'art. 32 del regolamento di esecuzione penitenziaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), ove si prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele. Naturalmente, l'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'ideale attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune "aperto" e, nel contempo, a salvaguardare il regime da attività negative di prevaricazioni e violenza. È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.

Vi è poi la nota DAP 10 ottobre 2018, rubricata "Trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza", nella quale viene specificato che le richieste delle direzioni relative all'allontanamento di detenuti per motivi di ordine e sicurezza dovranno riguardare quei soggetti responsabili di: aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico e di quello del volontariato; le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti; i danneggiamenti dei beni dell'amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza. Il provvedimento dovrà essere adottato dai provveditorati regionali che disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto. Nei casi da considerarsi più gravi, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del Dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra distretto.

Ancora, con la recente circolare 22 luglio 2020, rubricata "Aggressioni al personale- linee di intervento", viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere ad un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione.

A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della Polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e

di sicurezza. Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.

La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che un'infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale. Inoltre, con circolare 31 marzo 2021 si è proceduto ulteriormente a sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare del 22 luglio 2020 e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.

In riferimento al regime custodiate aperto, questo è invero disciplinato dalla recentissima circolare del DAP 18 luglio 2022, n. 3693/6143, rubricata "Circuito media sicurezza - Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario". L'obiettivo è la riorganizzazione del circuito della media sicurezza attraverso la quale "affrontare le esigenze che, quotidianamente, si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette, al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale". Tale finalità sarà perseguita anche attraverso il superamento del dualismo tra custodia aperta e custodia chiusa, preferendo impostare le nuove direttive in ragione delle previsioni che regolano il trattamento individualizzato previsto dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, pur con le differenze dettate dalle specifiche esigenze trattamentali.

In tal senso, è stata disposta la definizione, presso ogni istituto, di un'articolazione strutturata in sezioni e reparti diversamente organizzati, tale da garantire una gradualità del regime e degli interventi di trattamento finalizzata a rendere concreti i principi direttivi cui è dedicato il capo I dell'ordinamento penitenziario, così da sostenere atteggiamenti partecipativi e proattivi delle persone detenute. Per quanto attiene alle sezioni *ex art. 32* del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 destinate "ai detenuti che abbiano un comportamento che richiede particolari cautele anche per la tutela di compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, nonché ai detenuti per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte dei compagni", ai sensi della suddetta circolare, sono stati definiti criteri più precisi sui quali improntare il percorso di valutazione, che dovrà essere esplicitato nel relativo provvedimento di assegnazione. È previsto, inoltre, che, se da un lato in tali sezioni dovrà essere assicurata una disciplina secondo criteri implicanti una maggiore sorveglianza rispetto al modello detentivo ordinario, dall'altro ai detenuti ivi allocati ai sensi dell'art. 32, comma 1, dovrà essere garantito quantomeno il tempo di permanenza all'aperto nei limiti ordinamentali previsti dall'art. 10 dell'ordinamento penitenziario

e, in nessun caso, dovrà esservi commistione tra le persone allocate sulla base del citato articolo e i soggetti destinati a provvedimenti di isolamento disciplinare, non potendo condividersi alcuna assimilazione tra il regime di tali reparti e quello disciplinare.

Sul piano del trattamento penitenziario, nei confronti dei soggetti assegnati alle sezioni *ex art.* 32, la circolare prevede la predisposizione di tutti gli strumenti posti a disposizione dall'ordinamento penitenziario, con una presa in carico multidisciplinare da attuarsi attraverso un'intensificazione della presenza degli operatori del trattamento e delle professionalità sanitarie, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche e delle difficoltà relazionali o comportamentali e individuare, congiuntamente, un programma di intervento personalizzato, che tenga conto delle peculiarità del soggetto. In tale prospettiva, è prevista la ricerca di modalità di intervento integrato attivo, quali la graduale partecipazione alle attività presenti in istituto, soprattutto di carattere pratico, anche unitamente alle persone appartenenti alle sezioni ordinarie e alla sezione ordinarie a trattamento intensificato, secondo le valutazioni del gruppo interdisciplinare e le previsioni di progressività contenute nel programma di trattamento individualizzato.

Stante il carattere temporaneo e rivedibile dell'inserimento presso tali sezioni, la circolare prevede che il termine semestrale per la valutazione, previsto dal regolamento di esecuzione, deve ritenersi quale limite massimo e che, pertanto, le *équipe* avranno cura di procedere con valutazioni aventi almeno cadenza bimestrale.

Infine, proprio in ragione dei numerosi eventi critici, anche di particolare gravità, all'interno degli istituti, concretizzatisi in atti di violenza nei confronti di appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria e operatori appartenenti ad altri ruoli, il DAP, con ordine di servizio 10 agosto 2022, n. 1389, ha disposto l'istituzione del gruppo di analisi permanente sulle aggressioni, con il precipuo compito di analizzare quotidianamente, in tempi rapidi, i dati relativi ai fatti di specie e condurre un'istruttoria completa su ogni vicenda, anche attraverso il contatto per le vie brevi con le articolazioni territoriali coinvolte. Naturalmente, anche all'esito di adeguata analisi, ben potrà essere rivalutato l'assetto della circolare relativa alla media sicurezza, altresì nella parte del regime custodiale aperto, il tutto nella continua ricerca dell'ottimale punto di equilibrio tra le esigenze, entrambe di rango primario, di modalità di trattamento individualizzato volto alla rieducazione e sicurezza interna e degli operatori.

Quanto al concreto numero di ristretti, presso la casa circondariale di Pisa, alla data del 10 gennaio 2023, risultano presenti 227 detenuti e 25 detenute, a fronte di una capienza regolamentare di complessivi 197 posti e un rapporto tra presenti e posti regolamentari disponibili pari al 135,48 per cento. Emerge che dal 1° gennaio 2022 al 10 gennaio 2023, numerosi detenuti sono stati trasferiti, per motivi sanitari e di sicurezza, presso la casa cir-

condariale di Pisa che, com'è noto, è sede dotata di SAI (servizio di assistenza intensificata), sia per la popolazione detenuta maschile che per quella femminile, unica nel distretto, oltre che di una sezione circondariale e una di reclusione *ex art.* 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 dove, allo stato, sono presenti complessivamente 23 detenuti, rispetto a una capienza regolamentare di complessivi 25 posti.

Passando alle riferite criticità strutturali del penitenziario, emerge come certamente occorrono interventi di manutenzione straordinaria per i reparti giudiziario e penale, evidenziandosi la necessità di una chiusura alternata di tutto il plesso penitenziario per l'esecuzione delle seguenti opere: lavori generali di rifacimento degli ambienti, con creazione di spazi adeguati a una detenzione più umana e conforme alle regole; adeguamento al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, con creazione di docce nei bagni presenti all'interno delle camere di pernottamento; rifacimento degli impianti di servizio; posa in opera di nuovi infissi e dell'impianto di videosorveglianza. Per completezza di informazione si comunica, altresì, che sono in corso di esecuzione, a cura del competente provveditorato interregionale alle opere pubbliche, due procedimenti aventi a oggetto il rifacimento della cabina di alimentazione elettrica dell'istituto e il rifacimento e l'adeguamento del locale cucina per i detenuti.

Con riferimento alla nota criticità della carenza degli organici del Corpo, allo stato, a fronte di un organico totale di 42.150 unità, come da ultimo incremento della dotazione organica di complessive 1.000 unità del ruolo agenti assistenti di cui alla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023), con ciò evidenziandosi l'impegno del Governo sulla tema, il personale di Polizia penitenziaria amministrato ammonta a 36.276 unità. Si rappresenta, inoltre, che è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo agenti assistenti maschile e di 361 unità del ruolo agenti assistenti femminile. Infine, merita rammentare che nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al *turnover*, anche l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.

Quanto alla specifica situazione del carcere di Pisa, a fronte di un organico pari a 221 unità, ne risultano concretamente presenti 188, tenuto altresì conto delle 11 unità distaccate in uscita ed una in entrata. Il *deficit* è pari, dunque, a 33 unità. Le carenze maggiori si riscontrano nel ruolo degli ispettori (13 unità in meno) e dei sovrintendenti (21 unità in meno); di contro, il ruolo degli agenti assistenti risulta in esubero di 11 unità. Relativamente alla carenza nel ruolo degli ispettori, all'esito della conclusione del VII corso per allievo vice ispettore, verificatasi in data 16 novembre 2022, l'organico della casa circondariale di Pisa è stato incrementato di 2 unità maschili e di un'unità femminile, in concomitanza del piano di mobilità ordinaria collegato alle assegnazioni degli ispettori del corso. Risulta inoltre ancora in essere un ulteriore concorso pubblico per 411 posti e, all'esito delle relative procedure, l'amministrazione terrà nella massima considerazione

la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario pisano.

Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, invece, il 17 giugno 2021, è stato indetto il concorso interno, per titoli, a complessivi 583 posti. Al riguardo risulta prevista, indicativamente, l'assegnazione presso la casa circondariale di Pisa di 4 unità del ruolo sovrintendente maschile. Infine, con riferimento al ruolo agenti assistenti, si rappresenta che l'organico del carcere di Pisa è stato incrementato di 2 unità maschili e 3 femminili in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso avvenuta nei mesi di maggio e luglio 2022.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(25 gennaio 2023)

ROJC, FINA, ROSSOMANDO, ASTORRE, RANDO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

presso il tribunale di Gorizia, su un organico di 38 unità (escluso il personale dirigente), attualmente sono in servizio solo 22 persone, di cui due assenti per maternità per ancora un anno e una assente da un anno per malattia grave. Sono quindi presenti e operative solo 19 persone, pari al 50 per cento dell'organico;

presso la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, la situazione è altrettanto precaria poiché, su un organico di 29 unità, sono in servizio solo 11 persone, di cui una da mesi in infortunio, e un'altra in malattia, e quindi si è a poco più di un terzo della pianta organica;

a seguito di questa situazione molto difficile, le organizzazioni sindacali di categoria hanno proclamato lo stato di agitazione;

nei giorni scorsi, l'assemblea dei lavoratori degli uffici giudiziari ha approvato le proposte formulate dai sindacati e preso atto dell'esito negativo dell'incontro con il prefetto di Gorizia Raffaele Ricciardi;

secondo Enrico Acanfora di Confsal Unsa, "questa è una vertenza anomala perché tutti sono d'accordo nel sostenere che la situazione degli organici va risolta in tempi brevi. È d'accordo il prefetto, sono d'accordo il presidente del Tribunale Riccardo Merluzzi e la procuratrice capo facente funzioni Lucia Baldovin";

i sindacati, secondo quanto riferito da "Il Piccolo" di Gorizia del 27 dicembre 2022, hanno rimarcato come gli uffici lavorino in condizioni molto difficili, non riuscendo a garantire i servizi, e hanno ribadito che quella del tribunale di Gorizia sia "una situazione già critica di suo, c'è poi la condizione ancor più complicata del Giudice di Pace, fiaccato dalle centinaia di pratiche per il Centro rimpatri e per il Cara di Gradisca";

l'assemblea dei lavoratori ha così approvato la richiesta di un incontro urgente con il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e la convocazione di un *sit-in* davanti al palazzo di giustizia;

sempre secondo le organizzazioni sindacali, "lo stato di agitazione è stato proclamato non per motivi economici ma perché gli uffici non funzionano";

peraltro, i sindacati hanno già inoltrato una richiesta di incontro al presidente del tribunale per affrontare, assieme, l'organizzazione del lavoro e il tema degli organici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione di oggettiva difficoltà in cui si trovano gli uffici giudiziari del tribunale di Gorizia e se non intenda intervenire rapidamente per superare le criticità, completando la pianta organica e dando al tribunale la piena operatività nell'interesse dell'intera comunità isontina;

se non ritenga opportuno rendere noto quante assunzioni siano previste con i prossimi bandi e, tra i vincitori, quante unità di personale si preveda di assegnare al tribunale di Gorizia.

(4-00117)

(28 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato che al Tribunale di Gorizia (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di una nuova unità) è prevista una dotazione organica di 39 unità a fronte delle quali prestano servizio 28 risorse umane, con una scopertura del 28 per cento (di poco superiore rispetto a quella nazionale, che si attesta al 25,41 per cento). Le scoperture interessano i profili professionali di funzionario giudiziario (5 vacanze su 9 posti in organico), di cancelliere (uno su 6), di assistente giudiziario (2 su 10) e di ausiliario (3 su 5). Di contro i profili professionali di direttore, di operatore giudiziario e di conducente di automezzi ri-

sultano totalmente coperti ed è presente un centralinista telefonico non previsto nella pianta organica. Merita poi di essere segnalato che nel computo complessivo delle risorse umane impiegate nel Tribunale di Gorizia vanno aggiunte 7 unità assunte a tempo determinato nell'ambito del reclutamento del personale addetto all'ufficio per il processo (nel numero di 5) e del personale a supporto dello stesso ufficio (nel numero di 2). Ed invero tra gli strumenti diretti all'attuazione del PNRR è stato elaborato un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia") diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti.

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia (che ha beneficiato a partire dall'anno 2020 dell'assunzione di 2 nuove unità) è prevista una dotazione organica di 28 unità a fronte delle quali prestano servizio 14 risorse umane, con una copertura del 50 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (una vacanza su 3 posti in organico), di cancelliere (uno su 4), di assistente giudiziario (2 su 4), di operatore giudiziario (4 su 6), di conducente di automezzi (uno su 4) e di ausiliario (uno su 3). L'ufficio NEP ha una dotazione organica di 16 unità a fronte delle quali prestano servizio 7 risorse umane, con una copertura del 56 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di assistente giudiziario (una vacanza su 4 posti in organico), di ufficiale giudiziario (3 su 4) e di funzionario UNEP (5 su 8). All'ufficio del giudice di pace è prevista una dotazione organica di 6 unità a fronte delle quali prestano servizio 3 risorse umane, con una copertura del 50 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di assistente giudiziario (una vacanza su 2 posti in organico) e quelli di ausiliario e di funzionario giudiziario che risultano deserti.

Rafforzamenti degli organici di questi uffici giudiziari si avranno con l'assunzione di tutti gli idonei non vincitori presenti nelle graduatorie dei concorsi per 400 direttori e 2.700 cancellieri esperti. In proposito va ricordato che questo Dicastero ha inviato una nota formale al competente Dipartimento della funzione pubblica con la quale ha richiesto lo scorrimento integrale delle graduatorie capienti delle predette procedure (345 idonei direttori e 686 idonei cancellieri), a copertura totale delle vacanze esistenti nel profilo professionale di direttore e parziale di quelle registrate nel profilo professionale di cancelliere esperto. Ovviamente, ciò non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distret-

tuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Appare pertanto evidente come questa amministrazione stia cercando di attuare, con ogni strumento possibile, tutte le misure strategiche per uno strutturale rafforzamento degli uffici giudiziari dislocati sul territorio, ivi compresi quelli di Gorizia.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(25 gennaio 2023)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

in data 20 dicembre 2022, durante il convegno dell'Associazione nazionale magistrati, il presidente della medesima associazione Giuseppe Santalucia e il segretario generale della Federazione nazionale della stampa italiana, Raffaele Lorusso, hanno affermato pubblicamente che le indagini non debbano rimanere segrete e che le notizie, anche se coperte da segreto, debbano comunque essere pubblicate;

l'articolo 27, secondo comma, della Costituzione afferma il principio per cui l'imputato "non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva", rifuggendo qualsiasi meccanismo di anticipazione della pena e di condanna o biasimo sociale;

l'articolo 111 della Costituzione, fra l'altro, stabilisce che la "giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e che "Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico";

la direttiva (UE) 2016/343, recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, ha posto in capo agli Stati membri l'obbligo di rafforzare il rispetto della presunzione di innocenza di chiunque sia accusato o sospettato di un crimine da parte delle autorità giudiziarie o di polizia;

l'articolo 114 del codice di procedura penale stabilisce che è "vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto", nonché "la pubblicazione, anche parziale, degli atti

non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari”;

l'articolo 329 del codice dispone che “Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto”;

le suddette dichiarazioni, del tutto in contrasto con i principi generali dell'ordinamento e di quelli che governano il procedimento penale appena richiamati, destano sgomento e sconcerto, rappresentando un vero e proprio incitamento a promuovere “gogne mediatiche” e a non rispettare obblighi giuridici che il legislatore (costituzionale, ordinario ed europeo) ha imposto, a presidio e tutela dei diritti e delle libertà dei cittadini, in materia giurisdizionale e di stampa;

i principi e le disposizioni richiamati delineano la fisionomia del nostro ordinamento costituzionale in maniera chiara e inequivocabile: presunzione di innocenza, diritto a un giusto processo (non mediatico) e principio di legalità rappresentano infatti l'essenza stessa dello stato di diritto e costituiscono capisaldi irrinunciabili per qualsivoglia democrazia pluralista e contemporanea;

la gravità di tali dichiarazioni impone iniziative volte a riaffermare i principi fondamentali del nostro ordinamento, che si fonda un impianto costituzionale di tipo garantista e sempre ossequioso del principio di legalità, non ammettendo ambiguità di alcun tipo sotto tale profilo;

le affermazioni appaiono tanto più gravi se si considera che esse si pongono in netta controtendenza rispetto alla volontà, più volte manifestata dal Ministro in indirizzo, di rivedere il quadro giuridico relativo alle intercettazioni, proprio per garantire un rispetto serrato dei presidi costituzionali e legislativi richiamati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative di propria competenza voglia adottare per smentire il fondamento delle dichiarazioni citate e individuare eventuali profili di responsabilità.

(4-00110)

(23 dicembre 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che l'art. 329 del codice di procedura penale, rubricato "obbligo del segreto", detta al

comma 1 la regola generale per cui "gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari". Inoltre al comma 2 prevede che, "quando è strettamente necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero", mentre al comma 3 stabilisce che, "anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni".

In relazione alla pubblicazione degli atti, l'art. 114 del codice di disciplina, come da rubrica, il "divieto di pubblicazione di atti e di immagini" dettando un'articolata regolamentazione relativa alla pubblicazione degli atti del procedimento, che si fonda su due principi cardine. Secondo il primo "è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto" (comma 1). Per il secondo "è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto" (comma 7). Nell'ambito di questi 2 principi si snoda, poi, una disciplina di dettaglio in forza della quale "è vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, fatta eccezione per l'ordinanza indicata dall'articolo 292", ossia dell'ordinanza di applicazione di una misura cautelare (comma 2); inoltre, "è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni" se non sono formalmente acquisite nel procedimento (ai sensi degli artt. 268, 415-*bis* o 454, comma 2-*bis*, del codice); ancora, "se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello", mentre "è sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni" (comma 3).

Accanto a queste previsioni di carattere generale, risultano poi disciplinate nell'art. 114 del codice di procedura penale alcune situazioni specifiche: a) quella relativa agli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'art. 472, commi 1 e 2, del codice, la cui pubblicazione, anche parziale, è vietata, con la possibilità per il giudice, sentite le parti, di disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Tale divieto di pubblicazione cessa quando sono

trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro della giustizia (comma 4); b) quella relativa agli atti la cui pubblicazione può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni o delle parti private, rispetto ai quali, se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione dell'atto o di parte di esso. Tale divieto viene meno quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato ovvero è trascorso il termine di 10 anni dalla sentenza irrevocabile e la pubblicazione è autorizzata dal Ministro (comma 5); c) quella relativa alle generalità e all'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, di cui è vietata la pubblicazione fino a quando non siano divenuti maggiorenni, con estensione del divieto agli elementi che anche indirettamente possano portare all'identificazione dei minorenni, salva la possibilità per il minorenne che abbia compiuto i 16 anni o per il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minorenne, di consentire la pubblicazione (comma 6); d) quella relativa all'immagine della persona privata della libertà personale ripresa mentre essa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, di cui è sempre vietata la pubblicazione, salvo che la stessa persona vi consenta (comma 6-*bis*).

Va altresì ricordato nella materia in esame il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", il quale tra l'altro prevede, modificando il comma 1 dell'art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e aggiungendo il comma 2-*bis* al medesimo art. 5, che le informazioni sui procedimenti penali da parte del procuratore della Repubblica possono essere date "esclusivamente tramite comunicati ufficiali oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa. La determinazione di procedere a conferenza stampa è assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che la giustificano" e che "la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili" e, mediante l'introduzione dell'art. 115-*bis* del codice di procedura penale, "nei procedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'Autorità Giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o

dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento".

Così tratteggiato il quadro normativo di riferimento, e fermo restando il giudizio di totale illegittimità della pubblicazione degli atti di un procedimento penale in violazione dei divieti stabiliti dall'art. 114 del codice, come ribadito e stigmatizzato dal Ministro in più occasioni, deve essere infine chiarito con riferimento al caso di specie che le affermazioni pronunciate (alla stregua dell'atto di sindacato ispettivo) in data 20 dicembre 2022 dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati Giuseppe Santalucia, non potendosi ricostruire in maniera compiuta ed esauriente il tenore letterale e il contesto in cui sono state rese, ben possono essere ricondotte alla libera manifestazione del pensiero tutelata dall'art. 21, comma primo, della Costituzione e non appaiono quindi integrare alcuna condotta rilevante dal punto di vista disciplinare, come tale in ipotesi idonea a giustificare l'esercizio dei poteri attribuiti dall'ordinamento a questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia

NORDIO

(23 gennaio 2023)

TOSATO. - *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* - Premesso che:

per incarichi connessi all'autonomia scolastica, ai sensi del comma 8 dell'art. 26 della legge n. 448 del 1998, si intende l'assegnazione di docenti e dirigenti scolastici all'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, agli uffici scolastici regionali e loro articolazioni territoriali;

nel tempo si sono create figure professionali altamente qualificate che hanno prestato servizio presso questi uffici, dopo aver espletato specifici concorsi per titoli e prove orali;

i docenti distaccati *ex lege* n. 448 hanno prestato servizio per parecchi anni nello stesso ruolo, qualcuno anche per più di 14 anni, che implica l'occuparsi di ambiti tematici di ampio raggio: dall'educazione alla legalità, a quella all'ambiente, alla disabilità, all'inclusione, al progetto biblioteche scolastiche, all'orientamento in entrata ed in uscita, all'ex alternanza scuola lavoro, alla consulta provinciale degli studenti, all'organizzazione di corsi di formazione su tutte le tematiche afferenti alle linee guida del Ministero, ai progetti internazionali (come Expo Milano, Socrates, agenda ONU 2030, eccetera) per tutti gli ordini di scuola, oltre all'interazione con tutti gli *stake-*

holder territoriali (dagli enti locali, all'associazione industriali, alle camere di commercio, alle diocesi, all'associazionismo, eccetera) e da ultimo anche all'emergenza COVID, con l'ulteriore ruolo di referente di supporto e sostegno alle scuole per quarantene, tamponi ed interazione con le ASL, gli enti locali e le prefetture (24 ore su 24 per garantire sicurezza), nonché all'emergenza Ucraina;

si evidenzia che per tali figure non è mai stato preso in considerazione il criterio di proporzionalità diretto ad una più precisa valutazione dell'opera professionale prestata dal singolo;

pare che questo tipo di prestazione professionale non sia stata economicamente valutata in maniera uguale al lavoro prestato da altri soggetti che ricoprono mansioni, seppur in altri ambiti e con altre specializzazioni, equivalenti. Questo tipo di lavoro è stato calcolato come unitaria *performance* d'ufficio per i dirigenti, senza alcun riconoscimento aggiuntivo per i singoli lavoratori,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover definire dei criteri precisi per un'adeguata valutazione della quantità e qualità delle prestazioni lavorative finora fornite dai soggetti di cui sopra, al fine di riaffermare con fermezza il principio che a prestazioni lavorative che denotano una progressione di professionalità deve corrispondere un identico metodo di valutazione della retribuzione.

(4-00070)

(1° dicembre 2022)

RISPOSTA. - Si rappresenta, preliminarmente, che l'articolo 26, comma 8, della legge n. 448 del 1998 dispone che l'amministrazione centrale e periferica può avvalersi dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, collocati fuori ruolo, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a 150 unità determinato con decreto interministeriale. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Tanto premesso, con riferimento al tema della valutazione dell'attività prestata dai docenti collocati fuori ruolo si evidenzia che in sede di contrattazione integrativa vengono determinati annualmente i compensi al personale scolastico comandato o utilizzato presso gli uffici centrali di questo Ministero, di cui all'articolo 86 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 2007, mentre per l'amministrazione periferica le distinte contratta-

zioni integrative a livello regionale definiscono i criteri per l'attribuzione del compenso.

In particolare, per il personale docente assegnato all'amministrazione centrale, a seguito di sottoscrizione di un contratto collettivo integrativo di assegnazione delle risorse su base annuale, sono stati fino ad oggi liquidati, per via amministrativa, i compensi al personale scolastico comandato o utilizzato fino all'anno scolastico 2018/2019 presso gli uffici del Ministero, sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento della funzione pubblica che ha previsto che si debba considerare l'effettiva attività svolta, sia in termini qualitativi e quantitativi sia in termini di svolgimento di compiti connessi a particolari finalità, nell'individuazione dei criteri di ripartizione del compenso accessorio di cui al richiamato articolo 86 del contratto collettivo nazionale del 2007. Al riguardo, si evidenzia che i singoli centri di responsabilità hanno ripartito le somme assegnate suddividendole per settore di responsabilità in tre fasce quantitativamente decrescenti, prefissandone la consistenza retributiva per fascia.

Infine, relativamente al personale dirigente scolastico si rappresenta che gli stessi titolari mantengono le condizioni di servizio del proprio contratto collettivo nazionale e percepiscono la retribuzione di posizione, sia di parte fissa che di parte variabile, e quella di risultato, per la cui attribuzione è a carico del fondo unico nazionale.

Il Ministro dell'istruzione e del merito

VALDITARA

(25 gennaio 2023)
